

ALLEGATO A

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA Grottaminarda (AV)

REGOLAMENTO ELETTORALE

ADOTTATO DAL CONSIGLIO DEI DELEGATI CON DELIBERAZIONE N. 47/CD DEL 28.08.2025

SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento predisposto ai sensi dell'art. 10 comma 18 del vigente Statuto Consortile ha lo scopo di specificare le norme statutarie di svolgimento delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio dei Delegati da parte dell'Assemblea dei consorziati e, quindi, agevolare i compiti del personale degli Uffici Consortili, del Presidente e dei Componenti di ciascun seggio elettorale.

Art. 1 - Diritto di voto

- 1 - In osservanza alle disposizioni della Legge Regionale 6 giugno 2025, n. 7 e dello Statuto dell'Ente, il Consorzio di Bonifica dell'Ufita disciplina l'esercizio del voto individuando negli appartenenti all'Assemblea dei consorziati, ossia nei proprietari di immobili siti nel comprensorio consortile, iscritti nel catasto del Consorzio, le persone fisiche e giuridiche aventi diritto di voto attivo e passivo.
- 2 - Solidalmente con il proprietario, sempre che lo richiedano, sono iscritti nel catasto consortile e fanno parte dell'Assemblea i titolari di diritti reali, nonché gli affittuari e i conduttori dei terreni ricadenti nel comprensorio i quali, per norma di legge o per obbligo di contratto, siano tenuti a pagare e siano in regola con il pagamento dei contributi consortili. La solidarietà è limitata all'importo dei contributi dovuti in ragione dei rispettivi titoli posseduti.
- 3- Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto dell'Ente, hanno diritto al voto i componenti l'Assemblea dei consorziati, di cui ai precedenti commi 1 e 2, che godano dei diritti civili e siano in regola con il pagamento dei contributi.
- 4 - I consorziati componenti l'Assemblea, di cui al comma 3 del presente Regolamento elettorale, eleggono nel loro seno i 20 (venti) componenti il Consiglio con voto libero e segreto.
- 5 - I proprietari e gli affittuari - nel rispetto dei precedenti commi - hanno diritto ad un voto che esercitano una sola volta, nella sezione in cui risultano avere il maggiore carico contributivo, nell'ambito della fascia di rappresentanza cui appartengono, individuata a termini delle disposizioni contenute dell'art. 25 della Legge Regionale 6 giugno 2025, n. 7.
- 6 - La sezione di maggiore contribuzione è costituita dalla sede elettorale, tra quelle definite all'art. 11, comma 1, del presente Regolamento, cui verrà associato il Comune catastale prevalente, ossia il Comune cui è ascritta la maggiore quota contributiva.
- 7 - In caso di comproprietà o comunione degli immobili, il diritto di voto viene esercitato da uno solo dei comproprietari o dei partecipanti alla comunione al quale viene conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote ai sensi e nelle forme del successivo art. 4, computandosi a tal fine anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega si considera rappresentante solo il primo intestatario della corrispondente Ditta catastale consortile iscritto a ruolo e nella lista degli aventi diritto al voto, con dichiarazione dello stesso di inesistenza di deleghe da parte degli altri comproprietari o titolari della comunione ai sensi dell'art. 25 della Legge Regionale 6 giugno 2025, n. 7.
- 8 - I rappresentanti delle persone giuridiche o dei soggetti collettivi in genere, indicati agli artt. 3 e 4 di questo Regolamento, potranno esercitare il diritto di voto sia per gli immobili di proprietà delle persone giuridiche o del soggetto collettivo che rappresentano, sia per gli eventuali immobili di cui siano personalmente proprietari in tutto o in parte.

ART. 2 - SUDDIVISIONE IN FASCE - ELEZIONE DEI DELEGATI

- 1 Ai fini delle elezioni dei delegati, i consorziati sono suddivisi in quattro fasce, a seconda del diverso carico contributivo. Ogni fascia elegge un numero di delegati sul totale da eleggere, percentualmente pari al rapporto tra la contribuenza della singola fascia e la contribuenza consortile totale.
- 2 - Alla prima fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale ed il numero delle ditte consorziate.
- 3 - Alla seconda fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima fascia ed il numero totale delle ditte contribuenti del Consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima fascia.
- 4 - Alla terza fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima e della seconda fascia ed il numero totale delle ditte contribuenti del Consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima e alla seconda fascia.
- 5 - Alla quarta fascia appartengono i consorziati che non rientrano nelle prime tre fasce.
- 6 - La contribuenza consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi precedenti sono desunti dai ruoli dei contributi consortili relativi all'anno precedente a quello in cui vengono indette le elezioni.

Art. 3 - Cumulo dei contributi

- 1 - I soggetti indicati al precedente art. 1 vengono iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto una sola volta, cumulando in capo a ciascuno i contributi pagati anche in riferimento a più immobili di proprietà, anche siti in comuni diversi del comprensorio.
- 2 - In caso di comunione, il cumulo viene effettuato in capo al primo intestatario con riferimento oltre a quelli di proprietà in comunione, anche degli immobili di cui egli sia proprietario a titolo personale ovvero di quelli in proprietà in altra comunione di cui egli sia parimenti primo intestatario. Analogamente si procede, qualora ne ricorrano i presupposti, nei riguardi di altro intestatario della comunione al quale sia stata conferita delega congiunta dai titolari della maggioranza delle quote, computando anche la quota del delegato.
- 3 - Per le persone giuridiche e per i soggetti collettivi in genere l'iscrizione viene fatta cumulando i contributi relativi a tutti gli immobili di proprietà della persona giuridica o del soggetto collettivo, con esclusione di quelli appartenenti, a titolo personale o quale delegato o primo intestatario di comunione, al rappresentante della persona giuridica o del soggetto collettivo; pertanto, in tali fattispecie, il soggetto rappresentante legale potrà esprimere il diritto di elettorato attivo anche più di una volta, rispettivamente per gli immobili di proprietà del medesimo nonché per gli immobili di proprietà della/e persona/e giuridica/e dallo stesso rappresentata/e.

Art. 4 - Deleghe

- 1 In caso di comunione, il diritto di voto viene esercitato dal primo intestatario iscritto a ruolo e nella lista degli aventi diritto al voto ovvero da altro intestatario al quale sia stata conferita delega congiunta con atto scritto dai titolari della maggioranza delle quote, computando anche la quota del delegato, che dovrà avere il contenuto indicato nell'apposito fac-simile allegato al presente regolamento. (**Allegati 1: fac-simile "Conferimento di delega esercizio diritto di voto ad altro cointestatario di comunione"**). In caso di primo intestatario che non abbia avuto delega da altri cointestatari, a norma dell'art. 11 comma 4, ultimo periodo, va resa dal primo intestatario dichiarazione di inesistenza di deleghe da parte degli altri titolari della comunione. (**Allegato 1-bis: fac-simile "Dichiarazione di inesistenza di delega esercizio diritto di voto da altro/i cointestatario/i di comunione"**).
- 2 - Per società, le persone giuridiche e per i soggetti collettivi in genere, il diritto di voto viene esercitato dai rispettivi rappresentanti legali, come risultanti agli atti del Consorzio - a seguito degli accertamenti degli uffici consorziali - e così iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto, a meno che non siano designati quali rappresentanti altri soggetti con apposito provvedimento dei rispettivi organi; qualora i rappresentanti legali intendano delegare altro soggetto, la delega dovrà avere il contenuto indicato nell'apposito fac-simile allegato al presente Regolamento. (**Allegato 2: fac-simile "Conferimento di delega esercizio diritto di voto per persone giuridiche o altri soggetti collettivi"**).
- 3 - Per i minori e gli interdetti, per i falliti e quelli sottoposti ad amministrazione giudiziaria, il diritto di voto è esercitato, rispettivamente, dai tutori, dai curatori o dagli amministratori.
- 4 - Per gli organismi associativi non riconosciuti il voto può essere validamente espresso dai soggetti di cui agli artt. 36 e ss. del Codice Civile.
- 5 - In ogni caso, il voto può essere esercitato per delega secondo le disposizioni di cui all'art. 26, comma 2, della Legge Regionale 6 giugno 2025, n. 7. (**Allegati 2bis: fac-simile "Conferimento di delega esercizio diritto di voto ad altro consorziato iscritto nella stessa fascia e nella stessa sezione del seggio elettorale"**).
- 6 - I soggetti di cui ai commi precedenti devono depositare le deleghe o gli atti abilitanti all'espressione del voto, presso la segreteria del Consorzio, entro venti (20) giorni prima della riunione dell'Assemblea dei consorziati.
- 7 - Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante è autenticata da notaio, segretario comunale o incaricato dal Comune, da personale dipendente del Consorzio all'uopo autorizzato ovvero nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e successive modificazioni.

Art. 5 - Elenco provvisorio degli aventi diritto al voto

- 1 - L'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto è costituito da tutti i consorziati iscritti nel catasto consortile, quali risultanti dai ruoli di contribuenza relativi all'anno precedente a quello in cui vengono indette le elezioni (anno di riferimento 2024).
- 2 - Il Comitato esecutivo del Consorzio approva l'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto e delibera le fasce di rappresentanza almeno **100 giorni** antecedenti la data delle elezioni.

L'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto viene depositato presso la segreteria del Consorzio e presso la segreteria dei corrispondenti Comuni di contribuenza, almeno **90 giorni** antecedenti la data delle elezioni, per un periodo di **15 giorni** consecutivi.

- 3 - L'elenco provvisorio dovrà contenere i nominativi, corredati di dati anagrafici e codice fiscale, ordinati in ordine alfabetico e senza titoli onorifici o accademici, degli aventi diritto al voto, desunti dai ruoli emessi nell'esercizio finanziario precedente a quello in cui vengono indette le elezioni (anno di riferimento 2024), aggiornati con le variazioni degli intestatari successivamente intervenute e trascritte negli atti del Consorzio, l'ammontare dei contributi dovuti nonché l'indicazione del Comune prevalente, della sezione elettorale e della fascia di rappresentanza.
- 4 - Nella stessa data del deposito dell'elenco provvisorio dovrà esserne data notizia a mezzo avviso da pubblicarsi in almeno due quotidiani locali e nell'albo pretorio dei corrispondenti Comuni di contribuenza, nonché mediante pubbliche affissioni nei Comuni medesimi, loro frazioni e quartieri. L'avviso indicherà il termine e le modalità per la presentazione delle eventuali richieste di rettifica dell'elenco provvisorio da parte di chiunque vi abbia interesse.

(Allegato 3: Fac-simile "Avviso deposito elenco provvisorio degli aventi diritto al voto").

Art. 6 - Richieste di rettifica e successive variazioni all'elenco

- 1 - Le richieste di rettifica dell'elenco provvisorio possono essere consegnate dagli interessati con qualunque mezzo idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento (a mano, a mezzo pec, a mezzo posta raccomandata A.R.) e devono pervenire al Consorzio entro il termine perentorio di **10 giorni** dall'ultimo di pubblicazione dell'elenco stesso.
- 2 - Il Comitato esecutivo del Consorzio entro **10 giorni** dalla scadenza del termine di cui al precedente *comma 1*, si pronuncia sulle richieste di rettifica ed introduce le conseguenti variazioni nell'elenco provvisorio. Entro tale termine, sono inoltre apportate le modifiche all'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto conseguenti alle variazioni delle risultanze catastali e/o della regolarità contributiva nel frattempo accertate dagli uffici consorziali.
- 3 - Nei successivi **7 giorni** dalla scadenza del precedente termine, la decisione sulle richieste di rettifica viene comunicata agli interessati con raccomandata A.R., con PEC o con qualunque altro mezzo avente medesimo valore.
- 4 - **Il Comitato esecutivo** del Consorzio non introduce variazioni alle fasce di rappresentanza precedentemente deliberate a seguito delle modifiche apportate all'elenco provvisorio.

Art. 7 - Elenco definitivo degli aventi diritto al voto - Elenchi elettorali

1. Espletati gli adempimenti di cui all'art. 6, il Comitato esecutivo del Consorzio approva l'elenco definitivo degli aventi diritto al voto, depositandolo presso gli uffici consorziali **40 giorni** antecedenti la data delle elezioni.
2. - L'iscrizione nell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto, costituito dai consorziati iscritti nel catasto consortile e in regola con il pagamento dei contributi, inclusi quelli dell'anno di riferimento, costituisce titolo per l'esercizio del diritto stesso, salvo quanto previsto al successivo comma 3.
3. - In ogni caso, ai sensi degli articoli 24, co. 6, e 26, co. 1, della L.R. n. 7/2025, hanno diritto di elettorato attivo e passivo i consorziati che possano dimostrare tale diritto con il deposito presso la Segreteria del Consorzio della documentazione attestante il possesso del titolo di legittimazione per l'iscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto, a pena di decadenza, entro il trentesimo (30°) giorno antecedente a quello fissato per la convocazione dell'Assemblea dei consorziati. La documentazione deve contenere anche la prova di essere in regola con il pagamento dei contributi o di aver provveduto alla regolarizzazione del pagamento dei contributi entro i medesimi 30 (trenta) giorni antecedenti la data delle elezioni.
4. - Sulla base dell'elenco definitivo - con le eventuali integrazioni di cui al comma 3 accolte e deliberate dal Comitato esecutivo - vengono compilati gli elenchi elettorali per seggio, in ordine alfabetico, utilizzando, per le persone fisiche, il cognome e il nome, e contenenti due colonne rispettivamente per le firme di identificazione degli elettori e per le firme di riscontro per l'accertamento dell'avvenuta votazione.
5. - L'elenco definitivo e quelli di seggio vengono sottoscritti dal Presidente del Consorzio.

Art. 8 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA --ELEZIONI DEI DELEGATI - VALIDITÀ DELLE ELEZIONI

- 1 La convocazione dell'Assemblea, viene fatta dal Presidente del Consorzio, previa deliberazione del Consiglio dei Delegati, mediante manifesto da pubblicarsi nell'Albo consorziale almeno trenta (30) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.
- 2 Tale manifesto sarà altresì divulgato mediante affissione murale nei Comuni e nelle frazioni del comprensorio da effettuarsi almeno trenta (30) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.
- 3 In detto manifesto saranno indicati l'oggetto, il giorno, l'ora di inizio e termine delle votazioni, nonché la sede delle sezioni sarà altresì riportato il testo degli artt. 9, 10 e 11 del vigente Statuto ed altre norme statutarie e/o del presente Regolamento inerenti alla presentazione delle liste. Nel manifesto dovrà anche essere data notizia dell'avvenuta pubblicazione della relazione dell'Amministrazione di fine mandato.
- 4 Della data di convocazione dell'Assemblea verrà data anche comunicazione mediante avvisi da pubblicarsi per due volte su due giornali e/o tv locali.
- 5 La prima volta la pubblicazione su giornali e/o Tv locali potrà avvenire tra il trentesimo (30°) ed il ventesimo (20°) giorno prima della data delle elezioni.
- 6 La seconda volta tra il diciannovesimo (19°) ed il decimo (10°) giorno prima della data delle elezioni.
- 7 L'elezione del Consiglio dei delegati si svolge a scrutinio segreto, contemporaneamente e separatamente, fascia per fascia, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti aventi diritto al voto nella rispettiva fascia, così sancito dall'art. 25 comma 8 della L.R. Campania 06.06.2025 n. 7 e dall'art. 10 comma 8 dello Statuto consortile. Nell'ambito di ciascuna fascia il numero dei consiglieri da assegnare a ciascuna lista è pari alla percentuale di voti ottenuti dalla lista; in caso di resto i consiglieri da assegnare sono attribuiti alle liste con maggiori quozienti, così sancito dall'art. 25 comma 9, 2° periodo e dall'art. 10 comma 10 dello Statuto del Consorzio. ((Vedasi schede riportate nell'Appendice al presente Regolamento che forma parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, nelle quali sono riportati gli esempi di simulazione nel caso di più liste concorrenti per ciascuna fascia, da cui si desumono le regole di calcolo dei resti e in funzione di ciò l'assegnazione dei seggi).
- 8 Le tabelle di simulazione sono state elaborate applicando le norme di legge, statutarie e quelle riportate nel presente Regolamento nell'ipotesi di due (2) liste concorrenti, precisando che i criteri restano validi anche nell'ipotesi di un numero di liste superiori a 2.
- 9 Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali, ai sensi dell'art. 25 comma 12 della L.R. n. 7/2025 e dell'art 10 comma 13 dello Statuto del Consorzio.
- 10 A parità di voti risulterà eletto il più anziano di età ai sensi dell'art. 25 comma della L.R. n. 7/2025 e dell'art. 25 comma 15 dello Statuto.
- 11 Le votazioni saranno valide qualunque sia il numero dei votanti sia nel singolo seggio che in totale.
- 12 Le elezioni si svolgeranno in conformità delle norme stabilite dalla citata L.R., dal vigente Statuto Consortile e del presente Regolamento Elettorale approvato dal Consiglio dei delegati e ratificato dalla Regione Campania, precisando che ove vi fossero contraddizioni e/o eventuali errori materiali nel testo del presente Regolamento, prevarranno le disposizioni legislative e statutarie.

**ART. 9 - INDIVIDUAZIONE DELLE SEZIONI ELETTORALI - COMPOSIZIONE E NOMINA DEL
SEGGIO ELETTORALE - VALIDITÀ DELLE OPERAZIONI**

- 1 - Le operazioni di voto si svolgeranno di domenica o comunque in un giorno festivo nella sede del Consorzio di Bonifica sita nel Comune di Grottaminarda (AV), e nelle altre sedi di sezione elettorale individuate dal Consorzio con delibera del Consiglio dei Delegati almeno 30 giorni prima di quello fissato per le Elezioni.
- 2 - Il seggio elettorale, per ciascuna sezione elettorale, è composto da quattro componenti e specificatamente da: un Presidente, un Segretario e due Scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di vicePresidente.
- 3 - La nomina dei componenti di seggio di cui al comma 2, viene effettuata dal Comitato esecutivo del Consorzio, che al fine di garantire che le operazioni di voto in ogni seggio si possano svolgere contemporaneamente in tutte le sezioni e seggi elettorali a norma del vigente Statuto, nomina anche un congruo numero di Presidenti, Segretari e Scrutatori supplenti.
- 4 - I componenti di seggio sono considerati, per ogni effetto, incaricati di pubblico servizio durante l'esercizio delle loro funzioni.
- 5 - I sottoscrittori ed i candidati delle liste da votare sono esclusi dalle funzioni di componenti il seggio elettorale.
- 6 - Per la validità delle operazioni elettorali del seggio devono trovarsi sempre presenti almeno due membri del seggio stesso, fra i quali il Presidente o il vicePresidente.

Art. 10 -Candidati e sottoscrittori di lista

- 1 Gli iscritti nell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto sono eleggibili a Consigliere e possono presentare liste di candidati scelti fra gli iscritti nell'elenco stesso, nell'ambito della rispettiva fascia di rappresentanza.
- 2 La lista di ciascuna fascia deve comprendere solo i candidati della rispettiva fascia di contribuenza, pena la non ricevibilità della lista.
- 3 Le liste di ciascuna fascia devono essere presentate distintamente per ciascuna fascia di rappresentanza, ma le liste di fasce diverse possono far capo ad un unico simbolo e motto distintivo.
- 4 Ogni lista dovrà garantire la presenza di candidati di entrambi i sessi (maschile e femminile) e a pena di inammissibilità e di nullità insanabile, nessuno dei due sessi potrà essere rappresentato in misura inferiore al 10%, con arrotondamento all'unità superiore qualora la prima cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
- 5 Il numero dei candidati di ciascuna fascia, compresi in ciascuna lista, deve essere pari al numero dei consiglieri da eleggere nella fascia, che vengono calcolati moltiplicando la percentuale derivante dal rapporto tra la contribuenza della singola fascia e la contribuenza consortile totale, per il numero totale dei consiglieri da eleggere (n. 20).
- 6 I candidati delle liste devono rappresentare proporzionalmente i territori consortili delle tre province di Avellino, Benevento e Foggia, come da **schede nn. 2 e 3 dell'Appendice al presente Regolamento.**
- 7 I candidati devono essere elencati nella lista con numeri progressivi e di tutti i candidati della lista deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita ed il codice fiscale.
(Vedasi schede relative dell'Appendice al presente Regolamento).
- 8 Le liste di candidati di ciascuna fascia di rappresentanza devono essere firmate per accettazione dai candidati ed accompagnate da una dichiarazione degli stessi, anche sotto forma di autodichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 (***Allegato 4: fac-simile "Casi di ineleggibilità - Autodichiarazione"***), di non ricadere nei casi di ineleggibilità previsti dall'art. 28 della Legge Regionale 6 giugno 2025 n. 7 e dall'art. 12 dello Statuto e sottoscritte da tanti aventi diritto al voto che rappresentino complessivamente almeno il due (2%) per cento degli aventi diritto al voto iscritti in quella fascia esclusi i candidati.
- 9 La firma dei candidati e quella dei presentatori delle liste dovranno essere dichiarate autentiche da un notaio o da un segretario comunale o da un funzionario del Consorzio all'uopo designato dal Presidente.
- 10 La presentazione della lista, per ogni fascia, compete al primo sottoscrittore della stessa, utilizzando preferibilmente il modello dell'Allegato n. 5: fac simile "Presentazione di lista di candidati".
- 11 - I candidati e i presentatori non possono figurare in più di una lista. Qualora più liste contengano uguali firme di candidati e di presentatori, gli stessi saranno automaticamente esclusi sia dalla candidatura che dalle liste.
- 12- Le liste possono essere corredate di contrassegni e di motti distintivi.

Art. 11 - Presentazione ed accettazione delle liste

- 1 - Le liste devono essere consegnate al Consorzio **in un unico originale** entro le **ore dodici (ore 12) del ventesimo (20°)** giorno anteriore alla data di convocazione dell'Assemblea ad un funzionario all'uopo designato dal Presidente del Consorzio, che ne assicurerà ricevuta restituendo una fotocopia da lui firmata con l'indicazione del giorno e dell'ora di ricezione al presentatore della lista che compete al primo sottoscrittore della stessa, utilizzando il modello dell'**Allegato 5: fac-simile "Presentazione di lista di candidati"**.
- 2 In ossequio a quanto stabilito dall'art. 25 comma 11 della L.R. n.7/2025, nel caso in cui le liste non sono presentate entro il termine di cui al comma 1, le stesse possono essere presentate con un numero di sottoscrittori dimezzato entro le ore 12 del quindicesimo (15°) giorno anteriore alla data di convocazione dell'Assemblea con le stesse formalità del precedente comma 1.
- 3 - Le determinazioni debitamente motivate in ordine all'accettazione e/o dell'ammissione o meno delle liste saranno adottate dal Comitato Esecutivo del Consorzio ai sensi dell'art 17 comma 1 lett. w) dello Statuto e comunicate dal Presidente del Consorzio al presentatore della lista, entro il 5° giorno dalla data della consegna, fatto salvo quanto previsto ai successivi terzo, quarto e quinto comma. Il Comitato Esecutivo verifica la regolarità delle liste presentate ed in particolare:
 - a. Accerta se le liste siano sottoscritte ed autenticate nelle forme di cui al precedente art. 10 e dal numero minimo prescritto di presentatori, escludendo quelle che non lo sono;
 - b. Elimina dalle liste i nomi di candidati che non abbiano sottoscritto la lista per accettazione con firma autenticata ai sensi del comma 8 del precedente art. 10 ed i quali non abbiano reso la dichiarazione di cui al comma 7 del precedente art. 10 ovvero che comunque non siano elettori della stessa fascia;
 - c. Cancella i nomi dei candidati e dei presentatori già compresi in altre liste presentate in precedenza.
- 4 - Avverso le determinazioni del Comitato Esecutivo potranno essere presentati reclami entro il **2° giorno** lavorativo dalla data della loro comunicazione da parte del Presidente del Consorzio.
- 5 - Il Comitato esecutivo del Consorzio decide definitivamente entro il **2° giorno** lavorativo dal ricevimento dei reclami, dando immediata comunicazione al presentatore di ogni lista che ha presentato reclamo.
- 6 - Qualora vengano presentate liste con un numero di candidati inferiore o superiore ai limiti previsti al comma 4 del precedente art. 10, o con un numero di sottoscrittori inferiore a quello previsto al comma 8 del precedente art. 10 o del comma 2 del presente articolo, le liste stesse saranno escluse.
- 7 - Ultimate le operazioni riguardanti la presentazione e la accettazione delle liste, il Presidente del Consorzio assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione, rispettando altresì l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste. Sulle schede che saranno predisposte per le votazioni, sarà rispettato l'ordine progressivo assegnato e l'ordine in cui i candidati figurano nelle singole liste ed in testa a ciascuna lista sarà indicato il numero arabo ed eventuale logo o motto che ciascuna lista avrà eventualmente indicato in sede di presentazione della lista stessa e sarà stampata una casella ed identicamente a fianco di ciascuno dei nomi dei candidati indicati nelle liste sarà stampata una casella di minore dimensione.
- 8 - Il Presidente del Consorzio provvede alla pubblicazione delle liste dei candidati, mediante affissione di apposito manifesto in tutti i Comuni del comprensorio, loro frazioni e quartieri, nonché all'albo del Consorzio e agli albi pretori dei Comuni ricadenti nel comprensorio, almeno (indicativamente, **10 giorni** antecedenti la data delle elezioni.

Art. 12 - Rappresentanti di lista

Designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati

- 1 I rappresentanti di lista devono essere elettori del Consorzio di bonifica nei quali sono rappresentanti.
- 2 Ogni presentatore (primo sottoscrittore) di ciascuna lista di candidati dell'Assemblea può designare nell'ambito dei consorziati con diritto di voto, a prescindere dalla fascia di appartenenza, un rappresentante di lista effettivo, ed eventualmente un supplente, per ciascun seggio elettorale.
- 3 In particolare, nel caso di liste concernenti più fasce, la designazione dovrà essere fatta dal presentatore di ciascuna fascia.
- 4 I presentatori delle diverse fasce della stessa lista possono individuare il medesimo rappresentante di lista effettivo e supplente per l'esercizio dell'attività presso i seggi.
- 5 Un medesimo rappresentante di lista può essere designato anche per più seggi elettorali, a condizione che nella nota di designazione a firma del/dei presentatori siano espressamente indicati.
- 6 Nessuna incompatibilità sussiste tra la figura di candidato e quella di designato a rappresentante di lista in capo alla stessa persona.
- 7 La designazione dei rappresentanti di lista deve essere fatta per iscritto dal/dai presentatori, tramite fac-simile allegato alla presente (**Allegato 6: fac-simile "Designazione dei rappresentanti di lista"**), e la firma deve essere autenticata tramite copia fotostatica di un documento valido di identità del/dei sottoscrittore/i.
- 8 La documentazione di cui sopra dovrà pervenire all'Ufficio protocollo del Consorzio di Bonifica dell'Ufita tramite raccomandata A/R, raccomandata a mano, o PEC, entro e non oltre le ore 13 del giorno (*le designazioni possono essere presentate entro il giovedì che precede l'elezione*).
- 9 Il Consorzio, tramite l'Ufficio e/o il personale all'uopo incaricato, esaminerà la regolarità delle designazioni stesse e verificherà, in particolare, che i rappresentanti siano elettori del Consorzio medesimo, designati esclusivamente dal presentatore di ciascuna fascia della lista di candidati.
- 10 Il Presidente del Consorzio, tramite l'Ufficio e/o il personale all'uopo incaricato, cura la trasmissione delle predette designazioni ai Presidenti di seggio insieme alla documentazione e agli oggetti occorrenti per la votazione e per lo scrutinio.

Poteri e facoltà dei rappresentanti delle liste dei candidati

- 11 I rappresentanti di lista hanno diritto ad assistere a tutte le operazioni, in prossimità del tavolo del seggio elettorale, sempre nel modo che consenta loro di seguire le operazioni elettorali.
- 12 Possono far inserire succintamente nel verbale eventuali dichiarazioni.
- 13 Possono apporre la loro firma sulle strisce di chiusura delle urne, sul verbale e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio.
- 14 I rappresentanti di lista, per l'esercizio delle loro funzioni, sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno della lista di appartenenza.
- 15 È vietata ai rappresentanti di lista la compilazione di elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o che abbiano votato, ai sensi della normativa vigente in materia di propaganda politica, propaganda elettorale, di privacy e trattamento di dati sensibili.
- 16 I Presidenti di seggio dovranno fare in modo che i rappresentanti di lista possano adempiere alla loro funzione compiutamente e nella più ampia libertà, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

Art. 13 - Riunione informativa

- 1 - Il Presidente del Consorzio, nella **settimana antecedente** il giorno stabilito per la votazione, organizza un incontro, rivolto a tutti i componenti dei seggi elettorali, durante il quale verranno fornite istruzioni finalizzate ad agevolare i compiti cui sono chiamati i seggi elettorali.

Art. 14 - Compenso spettante ai componenti di seggio

- 1 - Ai componenti del seggio, oltre al rimborso delle spese, spetta un compenso che sarà stabilito dal Comitato esecutivo del Consorzio.

Art. 15 - Sostituzione dei componenti di seggio

- 1 - Qualora un componente di seggio nominato non sia in grado, per giustificati motivi, di assumere la carica, deve avvertire immediatamente il Presidente del Consorzio.
- 2 - Nel caso che all'apertura del seggio fosse assente il Presidente nominato, ne assumerà le funzioni lo scrutatore più anziano di età, il quale avvertirà subito il Presidente del Consorzio per la sostituzione. Nei casi di assenza o di impedimento, sopraggiunti dopo l'insediamento del seggio, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
- 3 - Nel caso di temporanea assenza del segretario o di impedimento sopraggiuntogli, il Presidente del seggio sceglie tra gli scrutatori il sostituto.
- 4 - Quando uno o entrambi gli scrutatori non siano presenti alla costituzione del seggio, il Presidente li sostituirà con quelli supplenti nominati dal Consorzio. Qualora anche i supplenti non fossero presenti, il Presidente li sceglierà fra gli elettori presenti in sala che abbiano diritto a votare nel seggio - ad esclusione degli eventuali sottoscrittori e candidati delle liste da votare - e di tale sostituzione ne farà cenno nel verbale.
- 5 - In caso di assenza di uno o entrambi gli scrutatori e nell'impossibilità da parte del Presidente di procedere alla loro sostituzione, il seggio dovrà senz'altro essere costituito e iniziare le sue operazioni, quando sia presente almeno un componente del seggio, oltre al Presidente. Questi dovrà procedere, appena possibile, all'integrazione del seggio, ammettendo gli scrutatori designati, qualora si presentino prima di essere stati sostituiti, o sostituendoli con le modalità previste al precedente comma.

Art. 16- Consegna del materiale di seggio

- 1 - Il Presidente del seggio riceve in consegna dal Presidente del Consorzio, tramite l'Ufficio incaricato, **nel giorno precedente** le elezioni, quanto segue:
 - a) due elenchi degli aventi diritto al voto nel seggio di cui uno a disposizione degli elettori per la consultazione;
 - b) due elenchi dei consorziati non inseriti nell'elenco degli aventi diritto in quanto non in regola con i contributi, riportanti l'indicazione delle annualità che non risultano pagate;
 - c) una copia del manifesto di convocazione delle elezioni;
 - d) tre copie, di cui due da affiggere nella sala delle votazioni, del manifesto che riproduce le liste dei candidati;
 - e) una copia della L.R. Campania 06.06.2025 n. 7, dello Statuto e del Regolamento elettorale del Consorzio di Bonifica dell'Ufita
 - f) il plico sigillato contenente le schede di votazione con la indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede stesse distinte per fascia di rappresentanza;
 - g) due copie dei prospetti per le operazioni di scrutinio;
 - h) due copie dello schema del verbale delle operazioni di voto;
 - i) buste intestate del Consorzio, carta, cancelleria, matite copiative in numero sufficiente;
 - j) le designazioni dei rappresentanti di lista.
- 2 - Del predetto materiale il Presidente del seggio rilascerà ricevuta.

**Art. 17 INSEDIAMENTO DEL SEGGIO E TEMPO ASSEGNATO
PER LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE**

- 1 - L'insediamento del seggio avverrà alle ore 7,00 del giorno fissato per l'Assemblea.
- 2 La votazione dovrà essere iniziata alle ore 8,00 e dovrà essere chiusa alle ore 22 dello stesso giorno e comunque tra l'apertura e la chiusura delle votazioni debbono trascorrere almeno 12 ore.
- 3 Se al momento stabilito per la chiusura delle votazioni sono ancora presenti nella sala delle votazioni e nei pressi della sala stessa elettori che non hanno votato, il Presidente li ammette a votare e quindi, alla fine delle operazioni di voto di tutti gli elettori, dichiara chiusa la votazione.

ART. 18 - COSTITUZIONE DEL SEGGIO, ADEMPIMENTI E OPERAZIONI PRIMA DELL'INIZIO DELLE VOTAZIONI

- 1 Il Presidente costituisce il seggio, chiamando a farne parte il segretario e gli scrutatori, previo accertamento della loro identità personale.
- 2 Il Presidente sceglie lo scrutatore al quale affida le funzioni di vicePresidente.
- 3 Il Presidente del seggio dovrà provvedere a quanto necessario per la costituzione perfetta ed in tempo reale del seggio elettorale, secondo quanto previsto dal precedente art. 15, qualora dovessero verificarsi le situazioni ivi previste.
- 4 Il Presidente e i componenti di ciascun seggio costituito legittimamente, prima dell'inizio delle votazioni dovranno controllare:
 - a) che sia stato affisso all'esterno dell'edificio, ove si svolgono le elezioni, presso l'entrata, il cartello portante la scritta: Consorzio di Bonifica dell'Ufita Elezione di n. 20 componenti del Consiglio dei Delegati -Sezione ndi
 - b) che altro cartello portante la medesima scritta sia stato affisso nell'interno dell'edificio presso l'ingresso alla sala ove si svolgono le elezioni;
 - c) che all'interno della sala siano stati affissi:
 - Il manifesto di pubblicazione degli elenchi degli aventi diritto al voto;
 - il manifesto di convocazione dell'Assemblea ed il manifesto portante le modalità di votazione;
 - d) che siano state predisposte sul tavolo del seggio l'urna, che dovrà essere debitamente sigillata prima dell'inizio delle votazioni e le matite da consegnare agli elettori per l'espressione del voto.
- 5 Il Presidente e i componenti di ciascun seggio prima dell'inizio delle votazioni dovranno predisporre:
 - a) le schede nei diversi tagli e colore avute dal Consorzio, controllate dal Presidente del seggio e dagli scrutatori prima dell'inizio delle votazioni;
 - b) l'elenco sezionale degli aventi diritto al voto per le operazioni del seggio;
 - c) l'esposizione nel seggio della copia dell'elenco sezionale degli aventi diritto al voto per eventuali consultazioni da parte degli elettori.
- 6 Il Presidente, coadiuvato dagli altri componenti del seggio, procede alle seguenti operazioni preliminari:
 - accertamento che le cabine ed i tavoli occorrenti per la votazione siano installati in modo da garantire la segretezza del voto. Degli interventi adottati per eliminare eventuali deficienze dovrà essere presa nota nel verbale;
 - accertamento che le urne siano vuote e quindi loro sugellazione con strisce di carta sulle quali i componenti del seggio apporranno la loro firma;
 - apertura del plico contenente le schede di votazione e controllo delle stesse; le schede saranno disposte sul tavolo ripartendole per fascia di rappresentanza;
 - predisposizione ed affissione all'esterno della sala delle elezioni, in maniera ben visibile, di un cartello con la seguente dicitura: *"Sono ammessi nella sala delle elezioni soltanto coloro che sono iscritti nell'elenco elettorale del seggio e gli elettori possono sostare negli spazi destinati alla votazione solo per il tempo strettamente necessario"*.

Art. 19 - Schede di votazione

- 1 - Le schede di votazione sono di tipo unico ma di diverso colore, a seconda della fascia di rappresentanza, e devono riprodurre in apposito riquadro o casella, posto in testa a ciascuna lista, in carattere grande, un numero progressivo arabo, nell'ordine di presentazione delle liste, nonché l'eventuale contrassegno e motto distintivo.
 - 2 - Nello spazio situato sotto il riquadro numerato saranno tracciate, prima delle generalità dei candidati di ciascuna lista, apposite caselle in modo che l'elettore eserciti la facoltà di esprimere la propria preferenza in ordine ai candidati della lista votata.
- (Vedasi in Appendice fac-simile di ciascuna scheda di colore diverso per ciascuna fascia di appartenenza)***

Art. 20 - Autenticazione delle schede di votazione

- 1 - Compiute le operazioni di cui al precedente articolo 17, si procede all'autenticazione di tutte le schede di votazione.
- 2 - L'autenticazione delle schede deve essere compiuta prima dell'inizio delle operazioni di votazione apponendo sulla facciata delle schede stesse il visto di uno scrutatore.
- 3 - Durante tale operazione nessuno dei componenti del seggio può allontanarsi dalla sala.
- 4 - Qualora il Presidente del seggio accertasse la mancanza del visto su qualche scheda, questa dovrà essere annullata e comunque non potrà essere utilizzata per la votazione. Di ciò si farà cenno nel verbale.

Art. 21 - Elettori

- 1 - Sono ammessi nella sala delle elezioni soltanto coloro che sono iscritti nell'elenco elettorale del seggio e gli elettori possono sostare negli spazi destinati alla votazione solo per il tempo strettamente necessario per le operazioni di voto.
- 2 - Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione nella sala del seggio.
- 3 - Hanno diritto a votare nell'ambito della fascia di appartenenza:
 - a) coloro che sono iscritti nell'elenco elettorale del seggio e cioè l'Elenco degli aventi diritto al voto della sezione che è formato in base alle ditte iscritte nel catasto consortile desunte dai ruoli di contribuenza dell'anno precedente a quello in cui vengono indette le elezioni e che siano in regola con il pagamento dei contributi consortili. Saranno considerati in regola con i pagamenti tutti quei consorziati che sono iscritti a ruolo e che abbiano provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva anche il giorno prima dell'elezione. Qualora la somma versata sia inferiore a quella iscritta a ruolo i consorziati saranno ammessi a votare se contestualmente alla ricevuta di versamento, presentino anche certificazione rilasciata dal funzionario incaricato o dal competente Ufficio del Consorzio.
 - b) il Presidente, gli scrutatori ed il segretario del seggio, se elettori, anche se risultano iscritti in altro seggio dello stesso Consorzio.
- 4 - Gli elettori di cui alla lettera b) del comma precedente sono iscritti, a cura del Presidente del seggio, in calce all'elenco elettorale di seggio e di essi è presa nota nel verbale. Per i componenti del seggio non occorre alcuna specifica annotazione relativa alla identificazione, poiché trattasi di elettori già identificati.
- 5 - I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità possono esprimere il voto con l'assistenza di un componente della propria famiglia o di un altro elettore che sia stato scelto come accompagnatore. Il Presidente, prima di consegnare la scheda, si accerterà, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome. La funzione di accompagnatore può essere esercitata una sola volta nello stesso seggio, salvo che si tratti di elettori inabilitati appartenenti allo stesso nucleo familiare. Il Presidente del seggio o chi per esso deve dare menzione, a fianco del nominativo dell'iscritto nell'elenco di seggio della avvenuta votazione con l'assistenza di un accompagnatore (ha votato con

Art. 22- Identificazione dell'elettore

- 1 - L'elettore che si presenta a votare deve essere innanzitutto identificato dal Presidente e/o gli altri componenti del seggio.
- 2 - L'identificazione può avvenire, mediante presentazione da parte dell'elettore di idoneo e regolare documento di riconoscimento in corso di validità:
 - a) carta d'identità;
 - b) passaporto;
 - c) patente auto;
 - d) altro tipo di documento di identificazione rilasciato dalla Pubblica Amministrazione che risultino regolari, purché munito di fotografia che possa assicurare la precisa identificazione del votante (esempio: tessere di riconoscimento rilasciate da: Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia, convalidate da un comando militare; ordini professionali; ecc.;
- 3 Nell'apposita colonna di identificazione, dell'elenco elettorale di seggio andranno indicati gli estremi del documento di riconoscimento.
- 4 **E' ammessa la identificazione per conoscenza diretta da parte del Presidente e/o di un componente del seggio che conosca personalmente il votante, ma in tal caso apporrà la propria firma accanto al nome del votante stesso, annotando "Conoscenza Diretta".**
- 5 - Il Presidente e/o gli altri componenti del seggio dopo l'identificazione dell'elettore rileveranno dall'Elenco sezionale degli aventi diritto al voto il numero d'ordine d'iscrizione.
- 6 Nel caso che la persona fisica ammessa a votare non risulti in ordine alfabetico nell'elenco sezionale, può trattarsi o di cointestatario di ditta collettiva non primo (1°) intestatario (in questo caso va ricercato il nominativo del 1° intestatario, richiedendone le generalità al votante) oppure di proprietario nudo di ditta con usufrutto per intero (in questo caso va ricercato il nominativo dell'usufruttuario o di titolare di altro diritto reale di godimento, richiedendone le generalità al votante) oppure di legale rappresentante di Ente o di altra persona giuridica (in tal caso va ricercata la denominazione dell'Ente o della persona giuridica, richiedendola al votante).
- 7 In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell'Elenco sezionale dei votanti, derivante da mero errore di trascrizione, il Presidente del seggio è autorizzato a far luogo, seduta stante, alle necessarie correzioni, sulla base di apposita dichiarazione di rettifica a firma del Presidente del Consorzio o di suo delegato, esibita e consegnata dall'interessato e di tale rettifica si farà cenno nel verbale.

Art. 23 - Operazioni di votazione

- 1 Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, di cui verrà letto ad alta voce il nominativo, il Presidente consegna a quest'ultimo, la matita copiativa per l'espressione del voto e la scheda che gli compete a seconda della fascia di appartenenza.
- 2 L'elettore, ricevuta la scheda e la matita, si deve recare nella cabina e, dopo aver espresso il voto, deve piegare la scheda nella cabina e restituirla al Presidente del seggio il quale, dopo aver riscontrato che la scheda è quella da lui consegnata all'elettore, la introdurrà subito nell'apposita urna. Nel contempo uno degli scrutatori apporrà la firma accanto al nome del votante contenuto nell'Elenco sezionale degli aventi diritto al voto.
- 3 Qualora la scheda non fosse stata piegata, il Presidente invita l'elettore a piegarla, facendolo rientrare nella cabina.
- 4 Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il Presidente deve ritirare la scheda dichiarandone la nullità. L'elettore non è più ammesso a votare e del suo nome è presa nota nel verbale.
- 5 Il Presidente del seggio, nel caso in cui l'elettore indugi artificiosamente nell'espressione del voto, con l'eventuale effetto di ritardare o congestionare le votazioni successive, potrà disporre che l'elettore sia allontanato dalla cabina, previa restituzione della scheda - che dovrà essere annullata - e sia riammesso a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò deve essere preso nota nel verbale.
- 6 Della eventuale omessa restituzione della scheda da parte dell'elettore deve farsi speciale menzione nel verbale, con l'indicazione del nominativo dell'elettore. Analoga annotazione va fatta nell'elenco elettorale del seggio, accanto al nome dell'elettore, onde se ne possa tenere conto all'atto del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede autenticate.
- 7 L'elettore che riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, la abbia deteriorata, può chiederne al Presidente un'altra, contro restituzione di quella deteriorata. L'elettore non può chiedere ed ottenere, però, la consegna di una terza scheda, quando lui stesso abbia causato il deterioramento della seconda. Il Presidente appone sopra la scheda restituita l'indicazione "scheda deteriorata", aggiungendovi la sua firma e riponendola in una busta. All'elettore che ha restituito la scheda deteriorata il Presidente deve consegnarne un'altra, da prelevarsi dal plico delle schede residue, previa annotazione, sull'elenco elettorale del seggio, accanto al nome dell'elettore, che gli è stata consegnata una seconda scheda.
- 8 All'atto della restituzione della scheda, il Presidente verifica se è quella stessa consegnata all'elettore, se sulla parte esterna non vi sono segni o scritture che comunque possano portare al riconoscimento dell'elettore stesso, dopo aver ripetuto il nome dell'elettore per riscontro da parte dello scrutatore, pone la scheda nell'urna.
- 9 - La scheda restituita dall'elettore mancante della firma dello scrutatore non deve essere posta nell'urna: è, invece, vidimata immediatamente dal Presidente e da uno scrutatore ed allegata al verbale.
- 10 Sono nulle le schede che oltre all'espressione del voto contengano qualsiasi annotazione o segno, anche involontario, che possa renderne identificabile la provenienza.
- 11 Il Presidente e gli scrutatori decidono a maggioranza sulle questioni che dovessero insorgere in seguito alle operazioni di voto e le decisioni stesse saranno riportate nel verbale. Per quant'altro non previsto nel presente paragrafo valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel cado V del D.P.R. 16 maggio 1960, n° 570 e s.m.ei.
- 12 **Votazioni per deleghe:**
L'elettore delegato a votare in sostituzione di altre ditte, (comunque possono essere massimo due ditte in quanto ogni elettore non può cumulare più di due (2) deleghe) di cui il Seggio accerti che siano state conferite formalmente e legittimamente e quindi nel rispetto delle norme previste dalla L.R. Campania 06.06.2025 n. 7 e dallo Statuto consortile, dovrà recarsi in cabina separatamente per esprimere il proprio voto ed il voto spettante alla ditta delegante e quindi si recherà in cabina tante volte quante sono le ditte che rappresenta (un'altra volta in caso di una sola delega e altre due volte in caso di due deleghe);
Le deleghe saranno numerate progressivamente secondo l'ordine di presentazione e conservate a cura del Segretario del seggio. Sull'elenco sezionale degli aventi diritto al voto a fianco al

nominativo del delegante sarà annotato il nome del delegato e il numero assegnato alla delega. I numeri assegnati alle deleghe saranno annotati anche a fianco del nominativo del delegato.

Art. 24 - Espressione di voto

- 1 - Il voto è attribuito a liste di candidati concorrenti, nell'ambito di ciascuna fascia di rappresentanza.
- 2 - Ogni elettore o votante può esprimere un voto di lista e può attribuire, all'interno della stessa lista, un numero di preferenze non superiore al numero di consiglieri da eleggere nella fascia.
- 3 Il voto di preferenza si esprime apponendo un segno **X** con la matita copiativa nell'apposita casella posta in testa al contrassegno della lista votata e a fianco del nome e cognome del candidato preferito compreso nella lista medesima
- 4 Le preferenze per candidati compresi in altre liste sono inefficaci.
- 5 Precisazioni:
 - a. qualora il votante esprima solo il voto di lista con le modalità qui innanzi specificate, il voto si intende essere dato a ciascun candidato della lista.
 - b. qualora il votante esprima solo il voto del/i candidato/i prescelto/i, nella stessa lista tale voto risulta essere valido ed attribuito sia al candidato/i sia alla lista di appartenenza del/i candidato/i prescelto/i, ma non sarà attribuito a tutti gli altri candidati della lista.
 - c. A ciascun candidato saranno attribuiti e sommati:
 - ✓ I voti di lista nel caso sia stata votata solo la lista;
 - ✓ I singoli voti di preferenza.
 - d. Il votante può esprimere le preferenze solo nell'ambito della stessa lista pena l'annullamento del voto.
 - e. Se in una fascia è stata presentata una sola lista di candidati, il votante potrà esprimere il proprio voto inserendo uno o più nominativi fuori lista e scrivendo nel corrispondente/i rigo/ghi bianco/chi prestampato/i sulla scheda, il cognome, il nome, il luogo e data di nascita e il codice fiscale relativo ad altro/i avente/i diritto al voto della medesima fascia e della medesima provincia, ovviamente non compreso/i nella lista stessa.
 - f. Qualora il votante voti la lista unica ed intenda votare altri candidati non compresi nella lista, dovrà cancellare tanti nomi della lista stessa, quanti sono quelli che intende inserire nei corrispondenti righi bianchi, purchè il candidato/i prescelto/i sia/siano della stessa fascia e della stessa provincia.
 - g. Qualora, invece, il votante voti solo alcuni dei candidati della lista, in tal caso potrà inserire nei corrispondenti righi bianchi prestampati tanti nominativi quanti sono quelli non votati della lista, purchè siano della stessa fascia e della stessa provincia. **(Vedasi Appendice al presente Regolamento).**
 - h. Il voto sarà comunque considerato nullo se espresso in maniera non conforme alla modalità, forme ed indicazioni innanzi specificate e alle altre norme riportate nel presente Regolamento.

Art. 25 - Operazioni preliminari allo scrutinio

- 1 - Dichiarata chiusa la votazione, il Presidente provvede alle operazioni di riscontro della votazione stessa, dopo aver sgomberato il tavolo di tutte le carte e degli oggetti non più necessari.
- 2 - Le schede non utilizzate, previo riscontro numerico, saranno raccolte in un plico che sarà sigillato e firmato, nei lembi di chiusura, da tutti i membri del seggio.
- 3 - Sulla base delle annotazioni riportate nell'elenco elettorale del seggio, il Presidente procederà all'accertamento del numero dei votanti.
- 4 - Il Presidente accerta che la differenza fra il numero delle schede avute dal Presidente del Consorzio e di quelle consegnate agli elettori è pari a quelle non utilizzate e racchiuse nel plico.
- 5 - Il Presidente assegna ad uno scrutatore il compito di registrare, insieme con il segretario, i voti che a mano a mano saranno rilevati dalle schede e al secondo scrutatore quello di deporre a parte, sul tavolo, la scheda il cui voto è stato spogliato.
- 6 - Per effettuare lo spoglio è necessaria la presenza: del Presidente o del vicePresidente; di uno scrutatore e del segretario che prendano nota, contemporaneamente ma separatamente, nei due prospetti per le operazioni di scrutinio, del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza attribuiti; nonché del secondo scrutatore che ponga la scheda, il cui voto è stato spogliato, insieme con quelle già esaminate.

Art. 26 - Operazioni di scrutinio

- 1- Il Seggio, in seduta pubblica, procede alle operazioni di scrutinio.
- 2- Le operazioni di scrutinio debbono avere inizio subito dopo ultimate le operazioni di riscontro e debbono svolgersi senza alcuna interruzione.
- 3- Il Presidente, dopo aver accertato e fatto accertare che i sigilli sono intatti, apre l'urna e procede allo spoglio delle schede estraendo dall'urna queste ultime una alla volta e leggendone ad alta voce il risultato.
- 4- Contemporaneamente il segretario ed uno scrutatore prenderanno separatamente nota, nei prospetti di scrutinio, del numero di voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza attribuiti.
- 5- Ultimato lo scrutinio, dopo, cioè, che nell'urna non sia più rimasta alcuna scheda da estrarre, il Presidente:
 - a) accerta, per ciascuna delle quattro fasce di rappresentanza, che la differenza fra il numero delle schede avute dal Presidente del Consorzio e quelle spogliate è pari al numero delle schede non utilizzate;
 - b) conta le schede che, durante lo scrutinio, sono state poste da parte perché contenenti voti contestati, nonché le schede bianche e nulle e verifica se il totale di tutte queste schede più quelle contenenti voti validi corrisponde al totale risultante dai prospetti di scrutinio;
 - c) accerta che il totale delle schede, per ciascuna delle quattro fasce di rappresentanza, corrisponda a quello registrato, per la corrispondente fascia, nei prospetti di scrutinio.
- 6-Ultime le operazioni di riscontro, il Presidente, dichiara il risultato dello scrutinio. L'adunanza pubblica è, quindi, sciolta immediatamente.

Art. 27 - Schede corrispondenti a voti validi

- 1 - Una scheda valida rappresenta un voto di lista.
- 2 - La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.
- 3 - Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia espresso uno o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i candidati preferiti.
- 4 - Se l'elettore abbia segnato uno o più di un contrassegno di lista, ma abbia espresso una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.
- 5 - Nel caso l'elettore abbia espresso più preferenze all'interno di una stessa lista rispetto al numero di consiglieri da eleggere nella fascia, saranno escluse le preferenze soprannumerarie, rispettando le preferenze espresse nell'ordine di lista.
- 6 - Le schede corrispondenti a voti validi devono essere riposte in una apposita busta che verrà sigillata e firmata nei bordi di chiusura dal Presidente e da almeno due scrutatori.

Art. 28 - Schede corrispondenti a voti contestati

- 1 - Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decidono a maggioranza il Presidente del seggio e gli scrutatori.
- 2 - I voti contestati devono essere indicati nel verbale, raggruppati a seconda dei motivi di contestazione; le relative decisioni andranno anche riportate nel verbale.
- 3 - Le schede corrispondenti ai voti contestati debbono essere immediatamente vidimate dal Presidente e dai due scrutatori e, una volta raggruppate a seconda dei motivi di contestazione, devono essere riposte in una apposita busta che verrà sigillata e firmata nei bordi di chiusura dal Presidente e dai due scrutatori.

Art. 29 - Schede nulle e schede bianche

- 1 - Sono nulle le schede prive del visto di autenticazione del Presidente o di un altro componente del seggio, o che presentino scritture o segni tali da fare ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, o che contengano fogli già predisposti. Si tenga presente che i segni che possono invalidare il voto o la scheda sono soltanto quelli apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere.
- 2 - Si ha inoltre nullità della scheda quando non sussiste la possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare la lista prescelta.
- 3 - Si considerano bianche le schede che, regolarmente munite del visto del Presidente o di uno scrutatore, non portino alcuna espressione di suffragio né segni o tracce di scrittura.
- 4 - Del numero delle schede nulle e delle schede bianche deve essere presa nota nel verbale.
- 5 - Le schede nulle e le schede bianche devono essere di volta in volta vidimate dal Presidente e dai due scrutatori. Quindi, devono essere riposte in una apposita busta che verrà sigillata e firmata nei bordi di chiusura dal Presidente e dai due scrutatori.

Art. 30 - Verbale delle operazioni del seggio

- 1 - Delle operazioni di scrutinio sarà redatto verbale a cura del segretario, in doppio esemplare, che sarà firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti del seggio. Nel verbale deve farsi menzione delle eventuali schede che durante le operazioni di votazione fossero state annullate, delle schede bianche, nulle, contenenti voti validi e contestati, nonché di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni del seggio (***Allegato 7: fac-simile "Verbale delle operazioni del seggio"***).
- 2 - Nella compilazione del verbale è necessario che vengano curate l'esattezza e la completezza dei vari dati, con particolare riguardo a quelli relativi al risultato dello scrutinio, nonché la perfetta rispondenza delle indicazioni numeriche delle schede.
- 3 - Della regolare compilazione del verbale e della raccolta degli atti e dei documenti da allegare al verbale stesso, hanno la piena responsabilità il Presidente ed il segretario del seggio.

Art. 31 - Chiusura del seggio

- 1 - Alla fine delle operazioni di scrutinio, il Presidente, coadiuvato dagli altri componenti del seggio, provvede a riordinare e riporre le schede e il materiale in buste, così distinte:
 1. busta relativa alle schede contenenti voti validi;
 2. busta relativa alle schede contenenti voti contestati;
 3. busta relativa alle schede bianche;
 4. busta relativa alle schede nulle;
 5. busta relativa alle schede deteriorate ed annullate;
 6. busta relativa alle schede non utilizzate;
 7. busta relativa alle deleghe
 8. busta relativa ai prospetti di scrutinio;
 9. busta relativa ai verbali;
 10. busta relativa al materiale residuo.
- 2 - Su ciascuna busta, sigillata e firmata nei bordi di chiusura dal Presidente e dai due scrutatori, sarà indicato il contenuto ed il seggio.
- 3 Tutte le 10 buste ed il plico contenente le schede non utilizzate saranno consegnati dal Presidente del seggio al Presidente del Consorzio e della consegna sarà rilasciata ricevuta al Presidente del seggio.
- 4 In un altro pacco, non sigillato, verranno raccolti la copia dell'elenco degli aventi diritto al voto ed il materiale di supero del seggio.
- 5 I due pacchi saranno, senza indugio, consegnati alla persona incaricata a riceverli da parte del Consorzio.

Art. 32 - Disposizioni finali

- 1 Entro **3 giorni** dalla chiusura delle operazioni, il Consiglio dei Delegati uscente del Consorzio procederà al controllo degli atti e dei documenti elettorali. Esaminerà le schede bianche, nulle e quelle corrispondenti a voti contestati, al fine di accertare che i seggi abbiano correttamente applicato le disposizioni di legge e del presente regolamento.
- 2 Qualora da tale esame il Consiglio dei Delegati del Consorzio riscontrasse errori materiali, errate interpretazioni o irregolarità nelle operazioni elettorali, assumerà i necessari provvedimenti.
- 3 Diversamente, ad esito positivo dei suddetti riscontri, lo stesso Consiglio dei Delegati del Consorzio pubblicherà i risultati delle votazioni all'albo consortile, proclama i Consiglieri eletti ed accerta, ai sensi dell'Art. 23, co. 6 della L.R. n. 7/2025, il Presidente pro tempore che procederà alla convocazione della prima seduta per la convalida dell'elezione dei Consiglieri e per il loro insediamento.
- 4 I relativi verbali devono essere inviati all'ufficio della Regione competente in materia di infrastrutture rurali, entro **10 giorni** dalla data di chiusura delle operazioni.
- 5 Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge in materia di elezioni politiche e amministrative.

Art. 33- Proclamazione dei risultati elettorali e reclami

- 1 I risultati delle votazioni sono pubblicati, non oltre tre (3) giorni dalla chiusura delle operazioni all'albo consortile.
- 2 I relativi verbali sono inviati senza ritardo al Presidente della Giunta Regionale della Campania.
- 3 Eventuali ricorsi avverso i risultati delle elezioni sono presentati al Presidente della Giunta Regionale entro dieci (10) giorni dalla data di pubblicazione.
- 4 Sui ricorsi decide il Presidente della Giunta Regionale della Campania, previa deliberazione della Giunta regionale, da adottare nei successivi venti (20) giorni.
- 5 Entro quaranta (40) giorni dalle elezioni dei delegati da parte dell'Assemblea dei consorziati, il Presidente della Giunta Regionale della Campania provvede alla nomina dei membri di diritto sulla base delle designazioni di cui all'art. 23 L. R. Campania n° 7/2025.
- 6 Il Consiglio dei delegati può utilmente funzionare e deliberare anche in assenza della nomina dei membri di diritto.
- 7 I Delegati che, per qualsiasi motivo, cessano dalla carica sono sostituiti, se elettivi, dal primo dei candidati non eletto nella medesima lista della stessa fascia, e se di diritto, sulla base di nuova designazione.